



DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5532– fax +39 06 4740 156
e-mail: marco.maceroni@mise.gov.it
maria.baldo@mise.gov.it

www.mise.gov.it



VISTA la domanda della Signora Nwolise Unbeat Emma cittadina della Nigeria, diretta ad ottenere il riconoscimento del “Certificate To Whom it May” certificato rilasciato dall’Istituto di Bellezza “Ada Nwafor di Asaba – Stato del Bendel - Nigeria al completamento di un anno di corso di apprendista parrucchiera, di 352 ore, nel 2013 , ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che non è stata prodotta la dichiarazione di valore in loco, e il certificato di diploma non è stato rilasciato da un’Autorità competente al rilascio delle qualifiche professionali;

CONSIDERATO che, non è stata trasmessa idonea documentazione per esperienza professionale estera, ai sensi degli artt. 21-28 del D.lgs 206/2007;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0238298 del 19 luglio 2016, ha richiesto la documentazione mancante;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo Economico con note n. 0136927 del 11 aprile 2018 e del 19 settembre 2018 prot. n. 0339783 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta in mancanza di integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 10 bis l. 241/1990;

CONSIDERATO che la richiedente, a mente dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 sopra richiamata, non ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dalla Signora NWAOLISE UNBEAT EMMA



cittadina nigeriana nata il 13 giugno 1966 a Ubulu Okiti Nigeria è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 25 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)